

REPORT MENSILE FEBBRAIO 2022

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2021)	pag.8
CIG Ordinaria (Gennaio 2022)	pag.12
CIG Straordinaria (Gennaio 2022).....	pag.13
CIG in Deroga (Gennaio 2022)	pag.14
Fondi di solidarietà (Gennaio 2022)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Dicembre 2021)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Settembre 2021).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

N.B. L'effetto dei provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l'emergenza, ha cominciato ad avere un forte impatto in termini di ore autorizzate a partire dal mese di aprile 2020.

Nel mese di Gennaio 2022 sono state autorizzate 84,4 milioni di ore. Circa il 74% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale "emergenza sanitaria COVID-19", pertanto le variazioni percentuali che vengono espone in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se per alcuni mesi poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report mensili denominati "Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria".

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022 (Gennaio)**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022 (Gennaio)	23.917.644	2.130.680	26.048.324	58.396.269	84.444.593	-97%

(*) Comprensiva della CIG in deroga e dei Fondi di solidarietà

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2021




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	gennaio 21	febbraio 21	marzo 21	aprile 21	maggio 21	giugno 21	luglio 21	agosto 21	settembre 21	ottobre 21	novembre 21	dicembre 21	gennaio 22
CIG Ordinaria	58.599.596	26.236.496	282.000.822	50.063.748	30.743.099	224.056.855	85.825.094	41.205.838	36.938.713	33.842.064	25.372.822	37.290.484	26.048.324
CIG Straordinaria	25.199.679	10.659.741	17.483.150	7.568.246	10.247.203	5.862.642	11.336.057	18.401.779	15.391.356	14.234.270	32.349.903	18.180.798	16.080.811
<i>di cui Solidarietà</i>	4.985.257	1.295.227	1.295.559	1.302.468	861.046	1.032.672	2.457.490	2.212.717	6.232.401	3.325.061	4.233.225	7.848.062	7.180.681
CIG in Deroga	48.212.371	67.656.446	114.841.797	64.777.440	75.090.655	150.265.474	16.328.786	59.343.386	21.694.741	17.946.957	12.126.029	23.307.026	20.160.717
Fondi di solidarietà	85.494.751	68.698.590	227.619.630	81.582.936	101.149.431	147.428.035	84.581.178	89.592.358	47.777.332	33.348.455	21.247.257	41.963.637	22.154.741
TOTALE	217.506.397	173.251.273	641.945.399	203.992.370	217.230.388	527.613.006	198.071.115	208.543.361	121.802.142	99.371.746	91.096.011	120.741.945	84.444.593

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	gennaio 21 / gennaio 20	febbraio 21 / febbraio 20	marzo 21 / marzo 20	aprile 21 / aprile 20	maggio 21 / maggio 20	giugno 21 / giugno 20	luglio 21 / luglio 20	agosto 21 / agosto 20	settembre 21 / settembre 20	ottobre 21 / ottobre 20	novembre 21 / novembre 20	dicembre 21 / dicembre 20	gennaio 22 / gennaio 21
CIG Ordinaria	521,9%	145,9%	2112,9%	-93,0%	-86,3%	49,6%	-60,5%	-58,9%	-60,8%	-80,2%	-85,4%	-64,3%	-55,5%
CIG Straordinaria	112,0%	0,6%	141,0%	-39,2%	-41,8%	-75,6%	-61,6%	115,3%	46,0%	-43,7%	225,7%	24,1%	-36,2%
<i>di cui Solidarietà</i>	88,2%	-67,2%	-58,7%	-43,3%	-63,7%	-34,6%	-32,6%	0,1%	372,9%	-16,4%	196,3%	247,9%	44,0%
CIG in Deroga	4874760,6%	20135747,0%	5555865,0%	38,2%	-67,5%	34,1%	-79,8%	-23,3%	-52,9%	-70,3%	-83,6%	-66,8%	-58,2%
Fondi di solidarietà	2083,4%	28443,3%	30718,1%	-1,5%	-74,6%	-0,9%	-45,5%	-16,8%	-54,1%	-72,2%	-83,6%	-64,3%	-74,1%
TOTALE	762,2%	705,7%	2995,4%	-76,1%	-75,1%	21,4%	-59,0%	-29,0%	-52,2%	-73,6%	-76,4%	-60,7%	-61,2%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	gennaio 21 / dicembre 20	febbraio 21 / gennaio 21	marzo 21 / febbraio 21	aprile 21 / marzo 21	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21	luglio 21 / giugno 21	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21	ottobre 21 / settembre 21	novembre 21 / ottobre 21	dicembre 21 / novembre 21	gennaio 22 / dicembre 21
CIG Ordinaria	-44,0%	-55,2%	974,8%	-82,2%	-38,6%	628,8%	-61,7%	-52,0%	-10,4%	-8,4%	-25,0%	47,0%	-30,1%
CIG Straordinaria	72,1%	-57,7%	64,0%	-56,7%	35,4%	-42,8%	93,4%	62,3%	-16,4%	-7,5%	127,3%	-43,8%	-11,6%
<i>di cui Solidarietà</i>	121,0%	-74,0%	0,0%	0,5%	-33,9%	19,9%	138,0%	-10,0%	181,7%	-46,6%	27,3%	85,4%	-8,5%
CIG in Deroga	-31,3%	40,3%	69,7%	-43,6%	15,9%	100,1%	-89,1%	263,4%	-63,4%	-17,3%	-32,4%	92,2%	-13,5%
Fondi di solidarietà	-27,3%	-19,6%	231,3%	-64,2%	24,0%	45,8%	-42,6%	5,9%	-46,7%	-30,2%	-36,3%	97,5%	-47,2%
TOTALE	-29,13%	-20,3%	270,5%	-68,2%	6,5%	142,9%	-62,5%	5,3%	-41,6%	-18,4%	-8,3%	32,5%	-30,1%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	GENNAIO		gen 2022 / gen 2021
	2021	2022	Variazione %
CIG Ordinaria	58.599.596	26.048.324	-55,55%
Industria	52.545.466	23.917.644	-54,48%
Edilizia	6.054.130	2.130.680	-64,81%
CIG Straordinaria	25.199.679	16.080.811	-36,19%
Industria	22.899.472	13.646.038	-40,41%
Edilizia	75.360	221.113	193,41%
Artigianato			-
Commercio	2.224.847	2.213.660	-0,50%
Rami vari			-
CIG in Deroga	48.212.371	20.160.717	-58,18%
Industria	2.065.432	1.047.608	-49,28%
Edilizia	14.451	1.040	-92,80%
Artigianato	108.908	34.616	-68,22%
Commercio	45.136.632	18.916.996	-58,09%
Rami vari	886.948	160.457	-81,91%
TOTALE	132.011.646	62.289.852	-52,81%
Industria	77.510.370	38.611.290	-50,19%
Edilizia	6.143.941	2.352.833	-61,70%
Artigianato	108.908	34.616	-68,22%
Commercio	47.361.479	21.130.656	-55,38%
Rami vari	886.948	160.457	-81,91%
Fondi di solidarietà	85.494.751	22.154.741	-74,09%
Industria	5.814.949	2.033.532	-65,03%
Edilizia	6.020	2.132	-64,58%
Artigianato	15.730	296	-98,12%
Commercio	79.170.427	20.025.919	-74,71%
Credito	134.270	88.592	-34,02%
Ex enti pubblici	333.485	4.224	-98,73%
Rami vari	19.870	46	-99,77%

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2022 sono state 26,0 milioni. Nel mese di dicembre 2021 erano state autorizzate 37,3 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -30,1%. A gennaio 2021, le ore autorizzate erano state 58,6 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO		gen 2022 / gen 2021
	2021	2022	Variazione %
PIEMONTE	5.153.706	4.358.378	-15,43%
VALLE D'AOSTA	44.209	1.080	-97,56%
LOMBARDIA	9.299.618	5.525.606	-40,58%
TRENTINO A. A.	215.501	419.889	94,84%
VENETO	6.542.846	2.159.468	-66,99%
FRIULI V.G.	1.749.338	126.808	-92,75%
LIGURIA	1.246.315	341.113	-72,63%
EMILIA ROMAGNA	6.219.982	1.277.262	-79,47%
TOSCANA	4.910.413	1.796.537	-63,41%
UMBRIA	463.805	344.541	-25,71%
MARCHE	2.259.502	1.551.006	-31,36%
LAZIO	4.971.623	1.279.868	-74,26%
ABRUZZO	1.131.591	981.937	-13,23%
MOLISE	339.405	511.414	50,68%
CAMPANIA	7.976.503	3.099.345	-61,14%
PUGLIA	2.630.890	1.250.208	-52,48%
BASILICATA	835.738	331.323	-60,36%
CALABRIA	648.452	86.009	-86,74%
SICILIA	1.410.919	475.373	-66,31%
SARDEGNA	549.240	131.159	-76,12%
ITALIA	58.599.596	26.048.324	-55,55%
<i>Nord Ovest</i>	<i>15.743.848</i>	<i>10.226.177</i>	<i>-35,05%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>14.727.667</i>	<i>3.983.427</i>	<i>-72,95%</i>
<i>Centro</i>	<i>12.605.343</i>	<i>4.971.952</i>	<i>-60,56%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>15.522.738</i>	<i>6.866.768</i>	<i>-55,76%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2022 è stato pari a 16,1 milioni, di cui 7,2 per solidarietà, con un decremento del 36,2% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (25,2 milioni di ore). Nel mese di gennaio 2022 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -11,6%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO		gen 2022 / gen 2021
	2021	2022	Variazione %
PIEMONTE	1.770.314	487.642	-72,45%
VALLE D'AOSTA	-	-	-
LOMBARDIA	6.005.510	1.771.326	-70,50%
TRENTINO A. A.	16.402	-	-
VENETO	527.295	1.228.665	133,01%
FRIULI V.G.	56.063	261.638	366,69%
LIGURIA	125.877	406.506	222,94%
EMILIA ROMAGNA	337.775	169.447	-49,83%
TOSCANA	273.303	483.783	77,01%
UMBRIA	876.776	7.320	-99,17%
MARCHE	725.761	762.922	5,12%
LAZIO	12.070.996	5.177.515	-57,11%
ABRUZZO	127.297	-	-
MOLISE	16.160	432	-97,33%
CAMPANIA	705.086	567.394	-19,53%
PUGLIA	496.391	1.169.991	135,70%
BASILICATA	85.547	3.333.900	3797,16%
CALABRIA	40.490	28.561	-29,46%
SICILIA	189.141	163.241	-13,69%
SARDEGNA	753.495	60.528	-91,97%
ITALIA	25.201.700	16.082.833	-36,18%
<i>Nord Ovest</i>	<i>7.901.701</i>	<i>2.665.474</i>	<i>-66,27%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>937.535</i>	<i>1.659.750</i>	<i>77,03%</i>
<i>Centro</i>	<i>13.946.836</i>	<i>6.431.540</i>	<i>-53,89%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.413.607</i>	<i>5.324.047</i>	<i>120,58%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 20,2 milioni di ore autorizzate a gennaio 2022. La variazione congiunturale registra nel mese di gennaio 2022 rispetto al mese precedente un decremento pari al 13,5%. A gennaio 2021 le ore autorizzate in deroga erano state 48,2 milioni con una variazione tendenziale del -58,2%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO		gen 2022 / gen 2021
	2021	2022	Variazione %
PIEMONTE	3.267.277	1.399.468	-57,17%
VALLE D'AOSTA	199.829	15.556	-92,22%
LOMBARDIA	11.883.418	4.273.685	-64,04%
TRENTINO A. A.	282.717	9.852	-96,52%
VENETO	3.918.012	981.881	-74,94%
FRIULI V.G.	509.255	149.903	-70,56%
LIGURIA	902.628	218.888	-75,75%
EMILIA ROMAGNA	3.423.783	819.182	-76,07%
TOSCANA	3.067.822	1.207.616	-60,64%
UMBRIA	562.432	150.941	-73,16%
MARCHE	1.215.539	257.404	-78,82%
LAZIO	6.781.652	4.724.970	-30,33%
ABRUZZO	1.191.889	233.688	-80,39%
MOLISE	207.096	83.459	-59,70%
CAMPANIA	4.776.962	2.444.340	-48,83%
PUGLIA	1.616.272	1.372.587	-15,08%
BASILICATA	237.070	140.252	-40,84%
CALABRIA	1.136.756	368.203	-67,61%
SICILIA	2.181.058	1.155.257	-47,03%
SARDEGNA	850.904	153.585	-81,95%
ITALIA	48.212.371	20.160.717	-58,18%
<i>Nord Ovest</i>	<i>16.253.152</i>	<i>5.907.597</i>	<i>-63,65%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>8.133.767</i>	<i>1.960.818</i>	<i>-75,89%</i>
<i>Centro</i>	<i>11.627.445</i>	<i>6.340.931</i>	<i>-45,47%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>12.198.007</i>	<i>5.951.371</i>	<i>-51,21%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a gennaio 2022 nei fondi di solidarietà è pari a 22,2 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente del 47,2%. Nel mese di gennaio 2021 le ore autorizzate erano 85,5 milioni con una variazione tendenziale del -74,1%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO		gen 2022 / gen 2021
	2021	2022	Variazione %
PIEMONTE	6.625.969	1.716.438	-74,10%
VALLE D'AOSTA	286.233	9.183	-96,79%
LOMBARDIA	18.510.673	2.723.944	-85,28%
TRENTINO A. A.	3.660.871	202.980	-94,46%
VENETO	8.900.202	2.398.497	-73,05%
FRIULI V.G.	1.409.432	232.351	-83,51%
LIGURIA	2.669.861	876.970	-67,15%
EMILIA ROMAGNA	6.240.010	1.800.120	-71,15%
TOSCANA	6.208.296	1.355.323	-78,17%
UMBRIA	1.040.724	294.114	-71,74%
MARCHE	1.357.936	215.281	-84,15%
LAZIO	10.512.269	4.709.796	-55,20%
ABRUZZO	1.345.068	192.775	-85,67%
MOLISE	102.944	34.919	-66,08%
CAMPANIA	6.299.706	1.272.931	-79,79%
PUGLIA	4.580.743	2.616.688	-42,88%
BASILICATA	441.421	51.992	-88,22%
CALABRIA	1.236.590	251.181	-79,69%
SICILIA	2.796.742	1.103.712	-60,54%
SARDEGNA	1.269.061	95.546	-92,47%
ITALIA	85.494.751	22.154.741	-74,09%
<i>Nord Ovest</i>	<i>28.092.736</i>	<i>5.326.535</i>	<i>-81,04%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>20.210.515</i>	<i>4.633.948</i>	<i>-77,07%</i>
<i>Centro</i>	<i>19.119.225</i>	<i>6.574.514</i>	<i>-65,61%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>18.072.275</i>	<i>5.619.744</i>	<i>-68,90%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2019, 2020 e 2021 (Gennaio-Novembre) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2019					
Totale ore autorizzate nell'anno 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino a Novembre 2021 (b)	43.086.684	66.902.321	589.541	2.735.379	113.313.926
Tiraggio anno 2019 (b)/(a)	40,86%	43,73%	48,01%	16,45%	41,01%
Anno 2020					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a Novembre 2021 (b)	756.566.811	80.875.703	489.101.070	629.554.509	1.956.098.093
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,21%	44,36%	61,25%	46,01%	45,19%
Anno 2021 (Gennaio-Novembre)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (Gennaio-Novembre) (a)	894.885.147	168.734.026	648.284.082	988.519.953	2.700.423.208
di cui ore utilizzate fino a Novembre 2021 (b)	258.898.202	43.926.144	337.979.955	405.677.158	1.046.481.460
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	28,93%	26,03%	52,13%	41,04%	38,75%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Novembre degli anni 2019, 2020 e 2021 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Novembre 2019					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2019 (a)	96.686.150	145.446.982	1.222.055	16.260.255	259.615.442
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	38.886.306	55.976.753	577.980	2.396.398	97.837.437
Tiraggio Novembre 2019 (b)/(a)	40,22%	38,49%	47,30%	14,74%	37,69%
Gennaio-Novembre 2020					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2020 (a)	1.875.212.280	167.660.026	728.451.239	1.250.817.446	4.022.140.991
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	727.150.724	59.630.194	452.473.098	585.518.843	1.824.772.860
Tiraggio Novembre 2020 (b)/(a)	38,78%	35,57%	62,11%	46,81%	45,37%
Gennaio-Novembre 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2021 (a)	894.885.147	168.734.026	648.284.082	988.519.953	2.700.423.208
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	258.898.202	43.926.144	337.979.955	405.677.158	1.046.481.460
Tiraggio Novembre 2021 (b)/(a)	28,93%	26,03%	52,13%	41,04%	38,75%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpi** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2019 - dicembre 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2022)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- dicembre	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2019														
NASpI	198.098	111.198	103.810	118.401	102.673	135.115	293.372	99.010	223.121	303.867	222.404	129.143	2.040.212	2.040.212
DisColl	2.243	1.465	1.096	1.177	1.179	2.473	3.988	2.263	1.341	1.918	2.772	1.568	23.483	23.483
Totale	200.341	112.663	104.906	119.578	103.852	137.588	297.360	101.273	224.462	305.785	225.176	130.711	2.063.695	2.063.695
ANNO 2020														
NASpI	178.067	109.194	141.957	180.053	122.094	130.141	283.268	79.575	208.960	246.953	176.707	108.993	1.965.962	1.965.962
DisColl	2.227	1.558	1.879	3.814	2.109	3.226	4.804	2.868	1.774	2.056	2.079	2.026	30.420	30.420
Totale	180.294	110.752	143.836	183.867	124.203	133.367	288.072	82.443	210.734	249.009	178.786	111.019	1.996.382	1.996.382
ANNO 2021														
NASpI	141.330	90.987	86.341	82.910	68.108	168.985	309.775	97.278	208.988	265.000	210.134	121.290	1.851.126	1.851.126
DisColl	2.994	1.650	1.607	2.073	1.446	2.594	4.069	2.642	1.704	1.889	1.664	1.549	25.881	25.881
Totale	144.324	92.637	87.948	84.983	69.554	171.579	313.844	99.920	210.692	266.889	211.798	122.839	1.877.007	1.877.007
Variazione % 2020/2019														
NASpI	-10,1%	-1,8%	36,7%	52,1%	18,9%	-3,7%	-3,4%	-19,6%	-6,3%	-18,7%	-20,5%	-15,6%	-3,6%	-3,6%
DisColl	-0,7%	6,3%	71,4%	224,0%	78,9%	30,4%	20,5%	26,7%	32,3%	7,2%	-25,0%	29,2%	29,5%	29,5%
Totale	-10,0%	-1,7%	37,1%	53,8%	19,6%	-3,1%	-3,1%	-18,6%	-6,1%	-18,6%	-20,6%	-15,1%	-3,3%	-3,3%
Variazione % 2021/2020														
NASpI	-20,6%	-16,7%	-39,2%	-54,0%	-44,2%	29,8%	9,4%	22,2%	0,0%	7,3%	18,9%	11,3%	-5,8%	-5,8%
DisColl	34,4%	5,9%	-14,5%	-45,6%	-31,4%	-19,6%	-15,3%	-7,9%	-3,9%	-8,1%	-20,0%	-23,5%	-14,9%	-14,9%
Totale	-20,0%	-16,4%	-38,9%	-53,8%	-44,0%	28,7%	8,9%	21,2%	0,0%	7,2%	18,5%	10,6%	-6,0%	-6,0%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl (Periodo 2019-2021)*Mesi presentazione domanda: gennaio 2019-dicembre 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2022)*

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2019	Domande presentate da gennaio a dicembre 2020	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021
PIEMONTE	116.868	115.154	107.077
VALLE D'AOSTA	7.458	7.565	5.825
LIGURIA	53.980	50.820	49.852
LOMBARDIA	255.846	263.605	231.277
TRENTINO A.A.	67.068	68.952	52.771
VENETO	159.349	154.780	139.744
FRIULI V.G.	39.503	38.118	34.829
EMILIA ROMAGNA	161.985	153.844	146.032
TOSCANA	136.850	129.658	121.501
UMBRIA	25.695	24.384	23.434
MARCHE	56.993	54.788	53.609
LAZIO	163.644	168.178	154.866
ABRUZZO	54.927	50.154	48.535
MOLISE	11.022	10.046	9.627
CAMPANIA	216.662	200.426	198.595
PUGLIA	151.562	145.503	138.243
BASILICATA	22.043	19.780	19.673
CALABRIA	72.845	66.490	69.127
SICILIA	175.563	160.291	164.263
SARDEGNA	90.349	83.426	82.246
ITALIA	2.040.212	1.965.962	1.851.126
NORD OVEST	434.152	437.144	394.031
NORD EST	427.905	415.694	373.376
CENTRO	383.182	377.008	353.410
MEZZOGIORNO	794.973	736.116	730.309

I beneficiari di disoccupazione**Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2019-2021)***Periodo gennaio 2019 - settembre 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2022)*

ANNO	Numero beneficiari mensili*												Media gennaio-settembre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre				Dicembre
ANNO 2019																553.759
Mobilità (esclusa deroga)	10.165	7.703	6.962	5.777	5.202	4.635	4.344	4.202	4.081	3.375	3.105	3.142	5.897	5.224		
Mobilità in deroga	4.874	4.703	4.602	4.223	4.165	4.088	3.970	3.917	3.859	3.781	3.734	3.701	4.267	4.135		
NASpI***	1.326.403	1.226.979	1.172.898	1.105.784	1.060.309	1.041.502	1.165.334	1.173.117	1.277.237	1.251.566	1.309.612	1.282.000	1.172.174	1.199.395		
DisColl	6.270	5.883	5.562	5.162	4.650	4.811	6.400	7.158	6.805	5.131	6.011	6.181	5.856	5.835		
ANNO 2020															550.437	
Mobilità (esclusa deroga)	3.063	2.486	2.266	2.203	2.129	1.907	1.787	1.728	1.646	1.432	1.279	1.244	2.135	1.931		
Mobilità in deroga	3.489	3.356	3.320	3.281	3.255	3.221	3.169	3.092	3.069	3.211	3.133	3.109	3.250	3.225		
NASpI***	1.274.429	1.178.721	1.154.498	1.258.887	1.337.689	1.314.146	1.404.595	1.272.315	1.258.192	1.197.976	1.159.416	1.094.849	1.272.608	1.242.143		
DisColl	6.800	6.639	6.687	8.360	8.639	9.214	10.952	10.560	8.577	6.581	5.704	5.745	8.492	7.872		
ANNO 2021																
Mobilità (esclusa deroga)	1.284	995	874	814	743	636	595	559	480				776	776		
Mobilità in deroga	3.049	2.969	2.909	2.852	2.804	2.754	2.697	2.659	2.634				2.814	2.814		
NASpI***	1.087.406	980.131	923.575	878.343	822.237	824.657	1.006.977	1.022.224	1.056.343				955.766	955.766		
DisColl	6.576	6.080	5.807	5.984	5.649	6.097	7.799	8.530	7.376				6.655	6.655		
Variazione % 2020/2019																
Mobilità (esclusa deroga)	-69,9%	-67,7%	-67,5%	-61,9%	-59,1%	-58,9%	-58,9%	-58,9%	-59,7%	-57,6%	-58,8%	-60,4%	-63,8%	-63,0%		
Mobilità in deroga	-28,4%	-28,6%	-27,9%	-22,3%	-21,8%	-21,2%	-20,2%	-21,1%	-20,5%	-15,1%	-16,1%	-16,0%	-23,8%	-22,0%		
NASpI	-3,9%	-3,9%	-1,6%	13,8%	26,2%	26,2%	20,5%	8,5%	-1,5%	-4,3%	-11,5%	-14,6%	8,6%	3,6%		
DisColl	8,5%	12,9%	20,2%	62,0%	85,8%	91,5%	71,1%	47,5%	26,0%	28,3%	-5,1%	-7,1%	45,0%	34,9%		
Variazione % 2021/2020																
Mobilità (esclusa deroga)	-58,1%	-60,0%	-61,4%	-63,1%	-65,1%	-66,6%	-66,7%	-67,7%	-70,8%				-63,7%	-59,8%		
Mobilità in deroga	-12,6%	-11,5%	-12,4%	-13,1%	-13,9%	-14,5%	-14,9%	-14,0%	-14,2%				-13,4%	-12,8%		
NASpI	-14,7%	-16,8%	-20,0%	-30,2%	-38,5%	-37,2%	-28,3%	-19,7%	-16,0%				-24,9%	-23,1%		
DisColl	-3,3%	-8,4%	-13,2%	-28,4%	-34,6%	-33,8%	-28,8%	-19,2%	-14,0%				-21,6%	-15,5%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Periodo gennaio 2021 - settembre 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2022)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	25.601	22.612	21.136	19.867	18.244	18.744	23.511	24.404	27.346				50.410
BASILICATA	9.889	8.847	8.310	7.741	6.959	7.534	9.887	10.202	10.596				20.334
CALABRIA	28.898	25.593	24.014	22.633	21.237	25.728	36.454	36.533	40.271				67.364
CAMPANIA	99.633	88.717	83.624	79.220	74.114	80.594	109.389	109.922	111.414				200.407
EMILIA ROMAGNA	87.466	78.433	73.600	69.962	65.037	62.973	74.158	75.779	84.143				161.682
FRIULI V.G.	21.939	19.836	18.510	17.658	16.315	15.598	18.724	19.296	19.876				39.536
LAZIO	107.295	100.211	95.960	92.038	87.411	89.770	108.063	109.227	105.989				193.243
LIGURIA	30.726	27.503	25.445	23.883	21.893	20.131	23.358	23.263	24.035				52.451
LOMBARDIA	166.595	156.119	150.296	145.771	138.649	134.454	153.974	157.416	151.621				293.929
MARCHE	29.888	26.447	24.658	23.537	21.743	21.485	26.478	27.820	30.613				57.500
MOLISE	4.874	4.424	4.217	3.935	3.537	3.752	5.019	5.159	5.375				9.965
PIEMONTE	71.973	67.151	65.380	63.542	60.915	59.451	70.789	71.104	69.151				132.310
PUGLIA	71.826	62.851	58.021	54.213	50.304	51.571	64.124	65.173	71.887				137.988
SARDEGNA	38.159	31.900	28.756	26.616	24.835	23.371	28.666	28.851	33.369				70.109
SICILIA	78.742	69.222	64.138	60.114	56.708	65.393	89.605	90.294	91.395				164.774
TOSCANA	74.058	65.427	60.421	56.744	52.110	49.631	59.694	60.887	64.407				130.407
TRENTINO A.A.	31.676	27.406	24.951	23.060	20.301	15.793	14.123	14.510	19.266				50.160
UMBRIA	14.146	13.006	12.273	11.799	11.129	11.859	14.947	15.300	14.856				27.532
VALLE D'AOSTA	3.833	3.590	3.284	3.125	2.927	2.420	2.527	2.413	3.309				6.717
VENETO	90.189	80.836	76.581	72.885	67.869	64.405	73.487	74.671	77.424				158.634
Totale	1.087.406	980.131	923.575	878.343	822.237	824.657	1.006.977	1.022.224	1.056.343				2.025.452

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-settembre 2021